

*Ai Presidenti di Provincia
Ai Presidenti Unioni regionali delle Province
Ai Direttori Unioni regionali delle Province
Ai Segretari generali
Ai Direttori generali
Ai Dirigenti del settore ambiente*

Oggetto: Modulo unico per l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

La Conferenza unificata del 26 febbraio 2014 ha sancito l'intesa sul Decreto interministeriale recante il modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che sostituisce fino a sette diverse autorizzazioni ambientali.


Il Decreto proposto dal Ministro dell'Ambiente e del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, era atteso da tempo dalle associazioni imprenditoriali ed è stato pertanto inserito tra le priorità dell'Agenda per la semplificazione 2015. In base ad esso le Regioni entro il 30 giugno 2015 dovranno adeguare i contenuti del modulo alle specificità regionali.

Al fine di consentire a tutte le Province di adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dalla normativa introdotta vi anticipo in allegato lo schema di decreto e il modulo in oggetto che saranno a breve pubblicati in Gazzetta ufficiale, segnalandovi il link del Dipartimento funzione pubblica nel quale sono fornite ulteriori informazioni al riguardo: <http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/modulo-ua/modulo-ua.aspx>.

Vi allego, altresì, l'articolo del Sole 24 ore di oggi che chiarisce il rapporto che intercorre tra lo Sportello unico per le attività produttive e l'Autorità competente al rilascio dell'AUA, sottolineando come il sistema delle autonomie locali nel suo insieme, i Comuni da una parte, gli enti di area vasta dall'altra, siano oggi impegnate in prima fila per semplificare gli adempimenti necessari all'avvio delle attività produttive.

Pregandovi di estendere la presente comunicazione ai dirigenti/funzionari di settore interessati, vi invio cordiali saluti.

Il Direttore generale



Aua/2
LA PROCEDURA

Domanda solo telematica e risposta entro 120 giorni

La Pa deve indicare al gestore gli atti da presentare e l'iter della richiesta

PAGINE A CURA DI
Paola Ficca

■ La domanda di autorizzazione unica ambientale (Aua), corredata dai documenti, dichiarazioni e altre attestazioni previste dalle normative relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione da essa sostituite, deve essere presentata dal gestore allo sportello unico per le attività produttive (Suap), tramite Pec, esclusivamente in modalità telematica.

Nella domanda il gestore deve indicare gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione per i quali chiede il rilascio dell'Aua tra quelli indicati dall'articolo 3, comma 1 del Dpr 59/2013, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.

Il modello unificato

Ad oggi non esiste un modello unificato da utilizzare per la presentazione delle domane al Suap; tuttavia, l'articolo 10, comma 3 del Dpr 59/2013 prevede che il ministro dell'Ambiente adotti un modello semplificato e unificato da utilizzare per richiedere l'Aua.

Lo scorso 26 febbraio la Conferenza unificata ha trovato l'intesa sul Dm che approva il modello nazionale di richiesta di Aua.

La procedura telematica

All'esito del ricevimento della domanda, in via telematica, il Suap, in accordo con l'autorità competente, entro 30 giorni, «verifica la correttezza formale della domanda» (articolo 4, comma 1, Dpr 59/2013). Se tale autorità ritiene che occorra integrare la documentazione presentata, deve comunicarlo tempestivamente e in modalità telematica al Suap, indicando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni che (stante il richiamo all'articolo 2, comma 7 della legge 241/1990) non supera i 30 giorni. Nel frattempo, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso.

Se il gestore non deposita i documenti richiesti entro il termine indicato dall'autorità competente, l'istanza è archiviata (ma, a fronte della complessità di quanto richiesto, può richiedere una proroga).

Dopo il deposito della documentazione, il procedimento riprende il suo corso naturale. L'istruttoria e la durata del procedimento variano in ragione dei titoli abilitativi che l'Aua va a sostituire. Infatti, se sostituisce autorizzazioni o comunicazioni per le quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni, l'autorità competente adotta il provvedimento entro i 90 giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette al Suap che, rilascia l'Aua.

La conferenza di servizi

Il Suap può indire la conferenza di servizi «quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche» (articolo 7 del Dpr 160/2010).

Il Suap, invece, è obbligato ad indire la conferenza di servizi nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi compresi nell'Aua. L'obbligo di indire la conferenza permane anche nei casi previsti dall'articolo 14, comma 2 della legge 241/1990.

Diversamente, l'autorità competente deve promuovere il coordinamento dei soggetti competenti, richiedendo il relativo contributo istruttorio.

Invece, se l'Aua deve sostituire autorizzazioni o comunicazioni per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il Suap indice, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del Dpr 160/2010. L'Aua è adottata entro 120 giorni successivi o 150 in caso di richiesta di integrazione documentale. In base all'articolo 10-bis della legge 241/1990, se l'autorità competente o la conferenza di servizi si esprimono negativamente, il Suap comunicherà i motivi di diniego.


L'assistenza al gestore

L'articolo 4, comma 8 del Dpr 59/2013 prevede gli obblighi di assistenza e collaborazione della Pa nei confronti del gestore: l'autorità competente gli trasmette telematicamente ogni comunicazione tramite il Suap e lo informa sui documenti da presentare e sull'iter della procedura di Aua. Lo sportello assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Dl 70/2011 (legge 106/2011) e dall'articolo 54 del Dlgs 82/2005.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i passaggi

Il gestore dello stabilimento presenta la domanda di Aua al Suap indicando per quali autorizzazioni/comunicazioni si presenta l'istanza



La tempistica. Se cambiano le norme l'autorizzazione va «revisionata»

Il rinnovo vale per 15 anni

Il gestore titolare dell'Aua deve chiederne il rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza. A tal fine deve inviare all'autorità competente, tramite il Suap, apposita istanza completa della documentazione indicata dall'articolo 4, comma 1 del Dpr 59/2013, facendo anche riferimento ai documenti eventualmente già in possesso di tale autorità se condizioni e informazioni non hanno subito modifiche.

L'autorità competente si esprime, tramite il Suap, usando la procedura prevista per il primo rilascio. Se è stato rispettato il termine di presentazione della domanda di rinnovo, di almeno 6 mesi prima della scadenza dell'Aua, l'esercizio dell'attività o dell'impianto possono continuare nel rispetto di quanto indicato nella precedente, «fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore». Al riguardo, giova ricordare che l'articolo 124, comma 8 del Dlgs 152/2006, per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, stabilisce che il rinnovo dell'autorizzazione de-

ve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza. Trascorso inutilmente il termine, lo scarico deve cessare. Ancora sugli scarichi pericolosi, si ricorda che il gestore deve presentare una comunicazione sugli esiti degli autocontrolli all'autorità competente «almeno ogni 4 anni».

Prima che l'Aua giunga a scadenza, l'articolo 5, comma 5, Dpr 59/2013 stabilisce che l'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle sue prescrizioni, quando:

- le prescrizioni dell'Aua impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

- nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

Anche il rinnovo (richiesto dal gestore o imposto dalla Pa) dura 15 anni e la modifica delle condizioni dell'Aua non incide su tale durata.

In caso di modifiche apportate dal

gestore, occorre considerare le definizioni (lacunose e improprie) fornite dal Dpr 59/2013. Infatti, la procedura è regolata dall'articolo 6 del Dpr 59/2013 il quale dispone che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività ne dà comunicazione all'autorità competente e può qualificarla come modifica sostanziale. In tal caso dovrà presentare una domanda come se si trattasse di un primo rilascio di Aua (articolo 4).

Il gestore può anche scegliere di rimettersi al giudizio dell'autorità competente, se questa non si esprime entro 60 giorni, può procedere alla modifica. L'autorità competente aggiorna l'Aua in atto. Questo non incide sulla durata. Se, invece, l'autorità ritiene che la modifica comunicata sia sostanziale, nei 30 giorni successivi ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova Aua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA